PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA FINANZA LOCALE

Art. 6

Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali

DECRETO DECADUTO; GLI EFFETTI DEL PRESENTE ARTICOLO SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 9 AGOSTO 1986, N. 488

Versione in vigore dal 1 maggio 1986, tuttora in vigore · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per la finanza locale
Estremi	Decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 47
Titolo	I — Bilanci, trasferimenti e mutui
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-la-finanza-locale-1986/art-6-fondo-per-lo-sviluppo-degli-investimenti-degli-enti-locali

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it